Numero registro generale 23509/2023
Numero sezionale 4317/2025
Numero di raccolta generale 9228/2026
Data pubblicazione 12/04/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

OPPOSIZIONE ESECUZIONE

Privilegio ex art. 9, co. 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Crediti per finanziamenti a titolo di sostegno pubblico alle imprese sorti prima dell'entrata in vigore della norma - Applicabilità - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Franco DE STEFANO - Presidente -

Dott. Pasquale GIANNITI - Consigliere -

Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

Dott. Raffaele ROSSI - Consigliere -

Dott. Alberto CRIVELLI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23509-2023 proposto da:

[redacted] S.R.L., e per essa la mandataria [redacted] S.P.A. (già [redacted] S.P.A.), in persona del procuratore speciale, Dott. [redacted], domiciliata "*ex lege*" presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'Avvocato [redacted];

- ricorrente -

contro

SOCIETÀ FINANZIARIA REGIONE SARDEGNA S.P.A., [redacted] S.P.A., [redacted] S.P.A., [redacted]

- intimati -

Avverso la sentenza n. 201/2023, del Tribunale di Tempio Pausania, depositata in data 19/05/2023;

R.G.N. 23509/2023

Cron.

Rep.

Ud. 11/11/2025

Adunanza camerale

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale in data 11/11/2025 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI;

rilevato che:

- la società [redacted] S.r.l., o meglio, per essa, la mandataria [redacted] S.p.a. (già [redacted] S.p.a.), ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 201/23, del 19 maggio 2023, del Tribunale di Tempio Pausania, che ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.a. (d'ora in poi, "SFIRS"), dichiarando che il credito dalla stessa vantato nei confronti di [redacted] ha natura privilegiata, ex artt. 24, comma 33, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 9, comma 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, disponendone, per l'effetto, l'ammissione, con prelazione, alla distribuzione del ricavato dalle vendite dei lotti n. 1, 2 e 4 effettuate nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare - che vedeva la partecipazione, oltre che di [redacted] pure delle società [redacted] S.p.a. (oggi [redacted] S.p.a.) e [redacted] S.p.a - instaurata a carico del debitore;

- riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che SFIRS proponeva opposizione agli atti esecutivi, per contestare la qualificazione come chirografario - contenuta nel progetto distributivo, predisposto all'esito della procedura esecutiva presso terzi, dalla stessa instaurata a carico del predetto [redacted] escusso quale fideiussore e datore d'ipoteca, in relazione a tre finanziamenti concessi alla società [redacted] S.p.a. - del credito restitutorio vantato dall'opponente;

- l'iniziativa ex art. 617 cod. proc. civ. veniva assunta da SFIRS sul duplice presupposto che il credito azionato in via esecutiva avesse natura ipotecaria (assumendo l'opponente che la rinnovazione della trascrizione del pignoramento equivalesse a quella dell'iscrizione ipotecaria) e che fosse assistito da privilegio,

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

ai sensi degli artt. 24, comma 33, l. n. 449 del 1997 e 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998;

- rigettata l'istanza ex art. 624 cod. proc. civ., l'esito della fase di merito del giudizio - nel quale rimanevano contumaci tutti i contraddittori necessari diversi sia da SFIRS che dall'odierna società ricorrente - consisteva, invece, nell'accoglimento dell'opposizione, ma solo là dove diretta al riconoscimento della natura privilegiata del credito;

- in particolare, sul punto, l'adito giudicante interpretava la condizione limitativa all'operatività del privilegio (ovvero, la salvezza dei "diritti preesistenti dei terzi") nel senso che tale circostanza debba essere valutata avuto riguardo, quanto al credito restitutorio vantato dall'Ente finanziatore, non al momento della sua insorgenza, bensì a quello dell'erogazione del finanziamento, ovvero, nel caso specifico, quello della stipula dei due contratti del 25 giugno 1980 e 28 aprile 1982, a rogito del Notaio Vacca;

- avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania ha proposto ricorso per cassazione [redacted] sulla base - come detto - di due motivi;

- il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., in relazione all'applicabilità del privilegio ex art. 24, comma 33, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed ex art. 9, comma 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, ai contratti di finanziamento (ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66) in data 25 giugno 1980 e 28 aprile 1982.

- si censura la decisione del Tribunale di ritenere applicabile retroattivamente la normativa suddetta anche ai finanziamenti concessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 123 del 1998, giacché, diversamente da quanto si legge nella sentenza

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

impugnata, né il dato normativo né quello giurisprudenziale conforterebbero tale conclusione;

- quanto al primo profilo, si sottolinea che dall'art. 12, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 123 del 1998 emergerebbe l'esatto contrario, ricavandosi dal suo testo - secondo la ricorrente - che: a) i principi dettati da tale decreto costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico; b) che le disposizioni del decreto trovano applicazione successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi (ovvero, in caso di mancata adozione dei regolamenti, non oltre un anno del termine dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni ad esse conferite), salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 12 riguardo all'applicabilità dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo;

- al contrario di quanto si legge in sentenza, dunque, il principio generale sarebbe quello dell'irretroattività, conclusione che trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "non può essere riconosciuto il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, al credito per finanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, non avendo quest'ultima natura di disposizione interpretativa e dovendo perciò applicarsi il principio per cui, ai fini del riconoscimento di un nuovo privilegio, occorre far riferimento alla normativa vigente nel momento in cui il credito sorge e non a quella vigente quando l'obbligazione è inadempiuta, oppure quando il credito diventa esigibile o il creditore agisce in via esecutiva" (in tal senso è richiamata Cass. Sez. 1, ord. 9 giugno 2022, n. 18695);

- quanto, invece, al secondo profilo, ovvero alla giurisprudenza che la sentenza impugnata pretenderebbe di richiamare a sostegno della decisione adottata, la ricorrente ne evidenzia la non conferenza, visto che l'arresto citato (Cass. Sez. 1, sent. 7 febbraio 2019, n. 17101) ha inteso, infatti, solo

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

affermare "che la finalità pubblica, giustificativa, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., della natura privilegiata del credito accomuna sia le operazioni di diretta erogazione di denaro che quelle di concessione di una garanzia, integrative dei c.d. «crediti di firma»", non investendo, quindi, il tema dell'applicazione retroattiva dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998;

- il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 2745 e 2746 cod. civ.;

- la ricorrente, nel premettere che "le cause legittime di prelazione costituiscono eccezioni al principio generale della *par condicio creditorum* espresso dall'art 2741 cod. civ. e sono pertanto insuscettibili di applicazione analogica", rammenta che i privilegi possono avere natura generale o speciale;

- nel caso che occupa, si osserva, "l'invocato privilegio deve intendersi come generale anche avuto riguardo alla causa del credito, che non presenta alcun rapporto peculiare con il bene immobile", e ciò diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata che lo ha qualificato come privilegio "speciale";

- sono rimasi solo intimati le società SFIRS, [redacted] e [redacted] nonché [redacted]

- la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.;

- il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;

considerato che:

- la notificazione del presente ricorso - avvenuta, quanto alla parte costituita nel giudizio di opposizione (SFIRS), presso il difensore della stessa - risulta essere stata effettuata personalmente, quanto invece alle parti contumaci, solo nei riguardi di [redacted] (perfezionandosi con consegna "a mani proprie" del destinatario);

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

- nei confronti, infatti, delle società [redacted] e [redacted] la notificazione è avvenuta, per contro, presso i relativi difensori;

- tuttavia, "nelle cause di opposizione agli atti esecutivi sono passivamente legittimati e litisconsorti necessari tutti i soggetti del processo esecutivo indicati nell'art. 485 cod. proc. civ. e così non solo il creditore procedente ma pure i creditori intervenuti e gli altri eventuali interessati, ai quali, se rimasti contumaci nel giudizio di opposizione, il ricorso per cassazione va notificato personalmente e non già presso il procuratore domiciliatario o il domicilio eletto nel procedimento di esecuzione forzata, atteso che nel giudizio di opposizione le notificazioni sono disciplinate dagli artt. 138 e seguenti cod. proc. civ. e non dall'art. 489 dello stesso codice, che trova applicazione limitatamente al procedimento di espropriazione forzata, rispetto al quale è autonomo il giudizio di cognizione che si instaura in conseguenza dell'opposizione del debitore esecutato o del terzo" (Cass. Sez. Lav., sent. 23 giugno 1997, n. 5591, Rv. 505380-01);

- va, pertanto, ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso alle società [redacted] e [redacted] entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria di questa Sezione, della presente ordinanza: impregiudicato anche l'onere del deposito tempestivo della rituale ottemperanza all'ordine qui impartito;

- contestualmente, questo Collegio rileva che, in relazione alla questione oggetto del primo motivo di ricorso - ovvero, la possibilità, o meno, di riconoscere il privilegio, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, al credito restitutorio per finanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto anche prima dell'entrata in vigore della norma, cioè a dire in forza di contratti anteriormente conclusi - sussiste un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte;

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

- all'orientamento contrario espresso da alcune pronunce (Cass. Sez. 1, ord. 9 giugno 2022, n. 18695, Rv. 665302-01; Cass. Sez. 1, sent. 31 maggio 2023, n. 15338, Rv. 667938-01, ma si vedano pure, proprio con riferimento alla pretesa creditoria azionata, come nella specie, nei confronti del garante, Cass. Sez. 1, ord. 30 novembre 2023, n. 33369, Rv. 669609-01, e Cass. Sez. 1, ord. 9 agosto 2025, n. 22962, Rv. 675970-01), si contrappone quello che, sempre con riferimento al credito azionato verso il garante, afferma la tesi opposta, sull'assunto che "la prelazione *de qua* sorge in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento" (così, in motivazione, § 5., Cass. Sez. 3, sent. 12 dicembre 2024, n. 32148, Rv. 672978-01);

- in ragione, dunque, di tale contrasto, questo Collegio ritiene che il procedimento debba essere trasmesso al Primo Presidente di questa Corte, affinché valuti l'opportunità di rimettere alle Sezioni Unite l'esame di tale questione, che si palesa dirimente ai fini della decisione del presente ricorso;

- l'intervento delle Sezioni Unite si palesa, comunque, opportuno, quand'anche dovesse concludersi l'iter legislativo - "*in fieri*" al momento dello svolgimento della presente adunanza camerale - finalizzato all'abrogazione del d.lgs. n. 123 del 1998, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lett. a), dello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo (con atto n. 294, trasmesso dal Ministro dei rapporti con il Parlamento al Presidente del Senato in data 2 settembre 2025), sulla base della delega conferitagli con legge 27 ottobre 2023, n. 160;

- ove, infatti, si pervenisse a tale abrogazione si prospetterebbe pure la necessità di stabilire se la suddetta norma di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, oltre che applicabile in via retroattiva (questione oggetto del primo motivo

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

di ricorso), possa ritenersi anche dotata di ultrattività rispetto alle fattispecie verificatesi sotto la sua vigenza;

per l'opportunità di non dilatare eccessivamente i tempi di definizione, sia l'ordine di rinnovazione che quello di trasmissione degli atti al Sig. Primo Presidente vanno impartiti contestualmente (riservato, beninteso, al Collegio delle Sezioni Unite, ove il Sig. Primo Presidente disponesse la trattazione del ricorso in quella sede, ogni rilievo in ordine alla rituale ottemperanza - ad opera di parte ricorrente - dell'ordine di rinnovazione della notificazione);

p. q. m.

la Corte:

- ordina la rinnovazione della notificazione del presente ricorso nei confronti delle società [redacted] S.p.a. e [redacted] S.p.a., entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

- visto l'art. 374 cod. proc. civ., dispone trasmettersi gli atti al Primo Presidente di questa Corte, affinché valuti l'opportunità di rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi addì 11 novembre 2025.

Il Presidente
Franco DE STEFANO

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d